

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO**

DELIBERA COMMISSARIALE

<input checked="" type="checkbox"/> I.A.C.P. - PROTOCOLLO DELIBERE		
Prot. 001-0000015-DEL/2016		30-06-2016
		
<small>BARCODE -001 0317408</small>		

L'anno duemilasedici nel giorno e mese di cui al suddetto registro informatico, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, sita in questa Via Quintino Sella n.18, il Dr. Ferruccio Ferruggia, nella qualità di Commissario ad Acta, nominato con D.A. n.18/Gab. del 28 luglio 2015 e n.22/Gab. del 23 settembre 2015, assistito dal Coordinatore Generale, architetto Ernesto Butticè, ha adottato la seguente delibera avente per

oggetto: geom. Nunzio Rizzo vs. IACP. Ricorso al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro- RG. n.7382/2014 – Giudice dott.ssa C. Soffientini - udienza di prima comparizione della parti 0.5.07.2016 – Affidamento diretto di servizio di patrocinio a legale esterno per costituzione in giudizio.

PREMESSO:

- che con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Lavoro il 3/07/2014 R.G.n.7382/2014 e notificato a quest'Istituto in data 13/01/2016 il dipendente geom. Nunzio Rizzo ha convenuto in giudizio l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Palermo nella persona del legale rappresentante, in quanto lamenta un danno patrimoniale subito di complessivi € 82.630,40 per retribuzioni perdute (indennità di posizione e di risultato), oltre spese legali, etc. a causa di una mancata attribuzione della posizione organizzativa al ricorrente nel dicembre 2010 in procedura amministrativa di conferimento incarichi;
- che con nota n.938 del 3/02/2016 il Responsabile della Sezione n.2 Avvocatura ha richiesto alla Sezione n.5 Personale l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che possano supportare la necessaria costituzione in giudizio, articolando per esteso nella richiesta i punti da focalizzare;
- che con nota n.6337 del 13 maggio 2016, è stata proposta dal Responsabile della Sezione n.2 Avvocatura l'assegnazione della suddetta causa a sé stesso;
- che con nota n.8542 del 23 giugno 2016 sono stati prodotti gli elementi di base per l'esercizio della difesa dell'Ente, a fronte della lite accesa dal dipendente Rizzo;
- che con nota n.8550 del 23 giugno 2016 è stato dato riscontro alla proposta succitata n.6337/2016;

- che pertanto con Determinazione Dirigenziale n.234 del 23/06/2016 l'Istituto si è determinato di costituirsi in giudizio, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale interno Avvocato Enrico La Malfa Ribolla con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamata di terzi in causa;
- che con nota riservata n.8572 del 23/06/2016 l'Avvocato Enrico La Malfa Ribolla ha contestato detta Determinazione sollevando ed argomentando nella stessa un conflitto d'interesse tra lo stesso ed il Coordinatore Generale, e pertanto in mancanza di provvedimento Commissariale di conferimento d'incarico si sarebbe astenuto dalla costituzione in giudizio;
- che con nota riservata n.8776 del 27/06/2016 indirizzata all'Avv.La Malfa, il Commissario ad acta, nel ricordare i poteri allo stesso conferiti dal Decreto Assessoriale tra i quali non rientra l'adozione di provvedimenti per conferimenti di incarichi interni, ha confermato la legittimità di detto provvedimento dirigenziale n.234/2016, invitando il legale a procedere nello svolgimento dell'incarico, sottoponendo al Coordinatore Generale l'atto giudiziario per la costituzione in giudizio e la sottoscrizione del mandato di rappresentanza processuale.

CONSIDERATO:

- che alla data attuale l'Avvocato Enrico La Malfa Ribolla legale interno incaricato, stante detto dichiarato conflitto d'interessi, non ha dato seguito all'incarico conferitogli, né ha dato seguito alla procedura prevista dall'art.19 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura interna approvato con Delibera Commissariale n.16 del 23/12/2014, promuovendo il conferimento di incarico legale all'esterno;
- che la mancata costituzione in giudizio provocherà danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- che in vista della prima udienza di comparizione fissata per giorno 5/07/2016 è urgente e necessario, vista l'inerzia della Sezione 2 Avvocatura nel prendere una posizione utile alla difesa dell'Ente per una delle due vie sopraevidenziate, supplire alla stessa e procedere alla nomina di legale esterno;
- che con nota n.8831 del 29 giugno 2016, è stato richiesto alla Sezione 2 Avvocatura di avere conferma dell'avvenuta tempestiva costituzione in giudizio, precisando, al fine di attivare ogni azione a tutela dell'Ente, di avere immediato riscontro;
- che con nota n.8841 del 29 giugno 2016, il funzionario di catg.D d.ssa A. Agnello della Sezione 2 Avvocatura ha risposto di non aver rinvenuto elementi sufficienti a dare una risposta;
- che con nota n.8842 del 29 giugno 2016, è stata reiterata la richiesta alla Sezione 2 Avvocatura rappresentando che *"codesta Avvocatura è in grado di verificare, nella riferita agenda legale della Sezione e/o registro-repertorio interno, nonché per via telematica, l'avvenuta tempestiva costituzione in giudizio"* rappresentando nuovamente che *"il mancato immediato riscontro alla presente richiesta, con il configurarsi di responsabilità, costituisce pregiudizio alla inderogabile azione di tutela che l'Amministrazione deve attuare"*;
- che alla data del 30 giugno 2016 non è pervenuto riscontro alla superiore richiesta n.8842/2016;

- che non risulta alla data odierna costituito l'Albo degli avvocati di fiducia dell'Ente per cui deve procedersi in assenza;
- che dal calcolo di parcella allegato alla presente, applicando i minimi tariffari sul valore di causa dichiarato emerge un compenso presuntivo di € 10.050,42 , spese generali, IVA e CPA comprese, essendo il compenso professionale più le spese generali stimato in € 7.921,20, applicando i minimi tariffari ai sensi degli Artt 1 - 11 del D.M. 55/2014;
- che il nuovo Codice appalti di cui al D.Lgs.50/2016 all'art.36 comma 2 lettera a) consente per gli affidamenti di servizi di importo sotto i 40.000,00 euro affidamento diretto adeguatamente motivato;
- che tale servizio di patrocinio legale deve essere svolto da avvocato del foro di Palermo esperto in materia di diritto del lavoro.

VISTO:

- La Determinazione Dirigenziale n.234 del 23/06/2016;
- La nota n.8572 del 23/06/2016 della Sezione n.2 Avvocatura;
- La nota n.8831 del 29 giugno 2016;
- La nota n.8841 del 29 giugno 2016;
- La nota n.8842 del 29 giugno 2016;
- Il Regolamento dell'Avvocatura interno approvato con Delibera Commissariale n.16 del 23/12/2014;
- Il D.Lgs.50/2016;
- Lo schema di parcella allegato alla presente secondo i minimi tariffari ex D.M.55/2014;
- La nota n.8893 del 30 giugno 2016 di prenotazione di impegno di spesa.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Coordinatore Generale propone:

- Per quanto in narrativa riportato, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro- RG. n.7382/2014 promosso dal dipendente geom. Rizzo contro quest'Istituto, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale esterno, data l'impellenza della costituzione in giudizio e la dichiarata indisponibilità dell'Avvocatura interna, nella causa dinanzi con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamata di terzi in causa;
- di applicare nella determinazione dei compensi dovuti al legale incaricato i criteri previsti dagli artt. 1-11 del D.M.55/2014, applicando i minimi tariffari;
- di affidare direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola al legale esterno con esperienza in diritto di lavoro, idoneo a rappresentare l'Ente;
- di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;
- di impegnare la somma di € 10.052,42 comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, per patrocinio legale dell'Ente nella causa.

Il Coordinatore Generale
Arch. Ernesto Buttice



IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la superiore proposta di deliberazione, l'art.4 del Regolamento per la disciplina del procedimento Amministrativo

DELIBERA

- Per quanto in narrativa riportato di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro- RG. n.7382/2014 promosso dal dipendente geom.Rizzo contro quest'Istituto, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale esterno, data l'impellenza della costituzione in giudizio e la dichiarata indisponibilità dell'Avvocatura interna, nella causa dinanzi con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente;
- di applicare nella determinazione dei compensi dovuti al legale incaricato i criteri previsti dagli artt. 1-11 del D.M.55/2014, applicando i minimi tariffari;
- di affidare direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola al legale esterno
avv. TERESA CARROCCIO
VIA CIRINO SCALLOFFE 191 - 98075 SAR TRAIELLO
del foro di PATTI (ME)
- che per la propria esperienza ha già proficuamente difeso altri Enti in materie analoghe;
- di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;
- di impegnare la somma di €.10.052,42 comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, per patrocinio legale dell'Ente nella causa.

IL COORDINATORE GENERALE
Arch. Ernesto Buttice



IL COMMISSARIO AD ACTA
Dot. Ferruccio Ferruggia

